

## **Informazioni societarie**

### **LINEE LECCO S.P.A.**

**Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO**

**Sede legale: LECCO (LC) PIAZZA BIONE 15 cap 23900**

**Indirizzo PEC: LINEELECCO@PEC.IT**

**Codice fiscale: 92004770134**

**Numero REA: LC - 232420**

## Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
Estremi di costituzione .....	3
Sistema di amministrazione e controllo .....	3
Oggetto sociale .....	3
Poteri .....	4
Altri riferimenti statutari .....	5
Allegati .....	7
Statuto .....	7

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

#### Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 92004770134  
del Registro delle Imprese di LECCO  
Precedente numero di iscrizione: LC-1997-16370  
Data iscrizione: 26/05/1997

#### Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

#### Informazioni costitutive

Dato atto di costituzione: 13/03/1973

### Sistema di amministrazione e controllo

#### Durata della società

Data termine: 31/12/2050

#### Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

#### Forme amministrative

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)

Numero minimo amministratori: 3

Numero massimo amministratori: 5

### Oggetto sociale

#### Oggetto sociale

A. L'ESERCIZIO DEI TRASPORTI PUBBLICI DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA: COMUNALI, D'AREA URBANA, INTERURBANI E REGIONALI; B. L'ESERCIZIO DEI TRASPORTI PUBBLICI DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI AUTOMOBILISTICI FINALIZZATI, DI LINEA E NON DI LINEA; C. I SERVIZI DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA AEROPORTUALE; D. I SERVIZI EFFETTUATI CON MODALITA' PARTICOLARI IN AREE A DOMANDA DEBOLE, ANCHE CON SISTEMI A CHIAMATA; E. I SERVIZI DI GRAN TURISMO; F. I SERVIZI EFFETTUATI CON AUTOBUS DI LINEA O DI NOLEGGIO, ALL'UOPO AUTORIZZATI, SVOLTI SU ITINERARI AUTORIZZATI, CON OFFERTA INDIFFERENZIATA AL PUBBLICO ANCHE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE; G. IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS E AUTO CON O SENZA CONDUCENTE, NONCHE' IL SERVIZIO TAXI; H. L'ESERCIZIO DI TRASPORTI PUBBLICI DI PERSONE MEDIANTE IMPIANTI FISSI E SU SISTEMI A GUIDA VINCOLATA, TRASPORTO A FUNE, IN AMBITO COMUNALE O D'AREA URBANA O INTERURBANA; I. I SERVIZI SOSTITUTIVI AI SERVIZI FERROVIARI, I SERVIZI DI TRASPORTO INTERMODALE E DI TRASPORTO MERCI PER C/TERZI; L. GESTIONE CALORE; M. ALTRI SERVIZI E ATTIVITA' CHE FOSSERO AFFIDATI DAL COMUNE PER IL TERRITORIO COMUNALE E PROVINCIALE. 2. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' COMPLEMENTARI O STRUMENTALI AL SERVIZIO PRINCIPALE ED IN PARTICOLARE: A. LA GESTIONE DI SERVIZI D'OFFICINA MECCANICA, CARROZZERIA, VERNICIATURA, ELETTRAUTO E CAMBIO PNEUMATICI ANCHE PER CONTO TERZI; DISTRIBUZIONE CARBURANTI E LUBRIFICANTI IN GENERE; B. LE RICERCHE, CONSULENZE ED ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI E DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE DEI TRASPORTI IN GENERALE; C. LA GESTIONE PARCHEGGI, DELLE AREE ATTREZZATE PER SOSTA AUTOVEICOLI, COMPRESA LA GESTIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO E RELATIVI ALLA SOSTA; D. LA REALIZZAZIONE E GESTIONE D'OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLA MOBILITA' ED AL TRASPORTO IN GENERE; E. LE ATTIVITA' TURISTICHE. 3. LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' AGIRE IN PROPRIO O PER CONTO TERZI, IN VIA DIRETTA, O ATTRAVERSO SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE. 4. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE, ATTIVITA' DI FORNITURA DI ALTRI SERVIZI A RETE, NONCHE' ESEGUIRE OGNI ALTRA OPERAZIONE O SERVIZIO, ANCHE

DI COMMERCIALIZZAZIONE, ATTINENTE O CONNESSO ALL'ATTIVITA' DI CUI SOPRA, NESSUNA ESCLUSA. 5. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMUNQUE AD ESSA CONNESSE O RITENUTE UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. 6. IN PARTICOLARE LA SOCIETA' PUO', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE: A. STIPULARE CONTRATTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE INIZIATIVE, EVENTUALMENTE ANCHE RICHIEDENDO FINANZIAMENTI AI PROPRI SOCI; B. PROCEDERE AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E DI GARANZIE REALI, ALL'ACQUISIZIONE, ALLA CESSIONE ED ALLO SFRUTTAMENTO DI PRIVATIVE INDUSTRIALI, BREVETTI, INVENZIONI, ALL'ASSUNZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE COLLATERALI O AFFINI, COSTITUITE O COSTITUENDE; C. PROCEDERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA, ED IN GENERE AD OGNI OPERAZIONE NECESSARIA OD UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE; D. PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, EVENTUALMENTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI, IN ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA O MEDIANTE SOCIETA' PARTECIPATE; 7. LA SOCIETA' PUO' ESERCITARE L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE D'OPERE ED IMPIANTI STRUMENTALI RISPETTO ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA VIGENTE NORMATIVA; NELLO STESSO AMBITO E' INOLTRE, LEGITTIMATA A PRESTARE SERVIZI DI CONSULENZA, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA AGLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI. 8. RESTANO ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO E QUELLE COMUNQUE VIETATE DALLA NORMATIVA VIGENTE, CON SPECIFICA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N 1 DI CUI ALL'ART.106 DEL DLG. 1.9.1993 N 385. 9. LA SOCIETA' PUO' COSTITUIRE SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO CHE ABBIANO COME OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI AFFINI A QUELLI SOPRAINDICATI E DI SERVIZI COMPLEMENTARI AGLI STESSI. 10. LA PARTE QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE PIU' IMPORTANTE DELL'ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE NON PUO' ESSERE SVOLTA A FAVORE DI ENTI O SOGGETTI DIVERSI DAL COMUNE E DAGLI ALTRI ENTI PUBBLICI CHE CONTROLLANO E DETENGONO IL CAPITALE SOCIALE.

## Poteri

### **Poteri da statuto**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI COMPONENTI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI CON DELEGA PER GLI ATTI ATTRIBUITI ALLA LORO COMPETENZA NEI LIMITI DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO DETERMINANDONE POTERI, COMPITI E COMPENSI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' INOLTRE ISTITUIRE, AI SENSI DELL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, FISSANDONE I RELATIVI POTERI, UN COMITATO ESECUTIVO DI 3 MEMBRI. DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO, FARA' PARTE DI DIRITTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ALTRESI' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE IN POSSESSO DELLE NECESSARIE CAPACITA' TECNICHE E MANAGERIALI DETERMINANDONE COMPITI E COMPENSI. POTRANNO ALTRESI' ESSERE NOMINATI PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO RISERVATI I SEGUENTI ATTI: A. ASSUNZIONE O LICENZIAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE; B. ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI; C. CONTRAZIONE DI MUTUI O PRESTITI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZEROZERO); D. APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZEROZERO) E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZEROZERO). LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO ED IN QUALUNQUE SEDE, ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E REVOCAZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI, SPETTA PURE, DISGIUNTAMENTE TRA LORO E SEPARATAMENTE DAL PRESIDENTE, AL O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI SE NOMINATI. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA LE COMPETENZE ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' TUTTE LE ATTRIBUZIONI EVENTUALMENTE DELEGATEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO

DEL PRESIDENTE, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI FIRMA SPETTA AL VICEPRESIDENTE.

## Altri riferimenti statutari

**Clausole di gradimento** *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

**Clausole di prelazione** *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

### **Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito**

ADOZIONE AD UN NUOVO STATUTO SOCIALE PER ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' PREVISTA DAI D.LGS. 17 GENNAIO 2003 N. 6 - 5. CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 10 APRILE 2007 N. 90305/22462 DI REPERTORIO A ROGITO NOTAIO GIULIO DONEGANA SONO STATI MODIFICATI I SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE:

"ARTICOLO 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

SPETTANO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA LE COMPETENZE PREVISTE DALL'ART. 2364 DEL C.C., ED IN PARTICOLARE: 1. APPROVA IL BILANCIO; 2. NOMINA E REVOCA GLI AMMINISTRATORI; NOMINA I SINDACI E IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; AI SENSI DELL'ART. 2449 C.C. IL COMUNE DI LECCO SI RISERVA LA NOMINA DI TRE CONSIGLIERI, COMPRESO IL PRESIDENTE E IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE. IL COMUNE DI LECCO, SALVO IL CASO IN CUI SIA UNICO AZIONISTA, SI ASTERRA' IN ASSEMBLEA SULLA NOMINA DEI RESTANTI AMMINISTRATORI E SINDACI; 3. DETERMINA IL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI; 4. DELIBERA SULLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI; 5. DELIBERA SU ALTRI OGGETTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA; 6. AUTORIZZA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E, COMUNQUE, DI QUELLI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE O ALLA PARTECIPAZIONE AD ALTRE SOCIETA', ALLA STIPULA DI CONVENZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI, ALLA COSTITUZIONE O ALLA MODIFICAZIONE DI ALTRE FORME ASSOCIATIVE, ALL'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA RESA DI PARTE DEL SERVIZIO AFFIDATO, AGLI ACQUISTI E ALLE MEDIAZIONI IMMOBILIARI E ALLE RELATIVE PERMUTE, ALLA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI NELLE SOCIETA' PARTECIPATE."

"ARTICOLO 13 - CONSOGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE MEMBRI, ANCHE NON SOCI, COMPRESO IL PRESIDENTE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' ESSERE COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI QUALORA RICORRANO I REQUISITI DI LEGGE E PREVIA DECISIONE DELL'ASSEMBLEA. 2. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI CONSECUTIVI E POSSONO ESSERE RICONFERMATI E DOVRANNO ESSERE SCELTI TRA PERSONE CHE POSSONO OFFRIRE GARANZIA DI SICUREZZA E PROVATA CAPACITA' IMPRENDITORIALE."

"ARTICOLO 18 - COLLEGIO SINDACALE

1. IL COLLEGIO SINDACALE E' COMPOSTO DA TRE SINDACI EFFETTIVI, COMPRESO IL PRESIDENTE, E DA DUE SINDACI SUPPLEMENTI, NOMINATI FRA GLI ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI. 2. IL COLLEGIO SINDACALE HA I COMPITI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2403 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE E DALLE NORME DI LEGGE IN MATERIA. 3. IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA FRA LE PERSONE DESIGNATE DAL COMUNE DI LECCO, AI SENSI DELL'ART. 2449 C.C. E SEGUENTI. 4. IL COLLEGIO SINDACALE DEVE RIFERIRE SEMESTRALMENTE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI SULLA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4) PUNTO 10 E ARTICOLO 12) PUNTO 6 DELLO STATUTO SOCIALE."



## Allegati

---

### Statuto

*Sommario* Parte 1 - Protocollo del 16-04-2007 - Statuto completo

Omessa la lettura dell'allegato "A" per volontà del comparente.

Consta di sei fogli dattiloscritti a sensi di legge da persona di  
mia fiducia per ventuno facciate e parte della presente ventidue-  
sima facciata.

F.to: Fabio Dadati

Giulio Donegana notaio

**ALLEGATO A AL N. 90305/22462 di rep.**

**S T A T U T O**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita, per trasformazione dell'Azienda speciale APT Lec-  
co, una società per azioni denominata "Linee Lecco S.p.A." ai  
sensi dell'art. 22 della legge 142/90, dell'art. 17, commi da 51  
a 59, della legge 127/97, e dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs  
422/97, così come modificato dal D.Lgs 400/99 oltre che dal Testo  
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, D.Lgs  
267/2000.

**Articolo 2 - Sede**

1. La Società ha sede legale in Lecco (LC).
2. La Società ha facoltà di istituire o sopprimere, nei modi di  
legge, sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministra-  
tivi sia di rappresentanze in Italia e all'estero.

**Articolo 3 - Durata**

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.
2. La durata della Società potrà essere prorogata. La società potrà essere anticipatamente sciolta ai sensi di quanto disposto dalle leggi vigenti.

**Articolo 4 - Oggetto sociale**

1. La società ha per oggetto:
  - a. l'esercizio dei trasporti pubblici di persone mediante servizi automobilistici di linea: comunali, d'area urbana, interurbani e regionali;
  - b. l'esercizio dei trasporti pubblici di persone mediante servizi automobilistici finalizzati, di linea e non di linea;
  - c. i servizi di collegamento al sistema aeroportuale;
  - d. i servizi effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, anche con sistemi a chiamata;
  - e. i servizi di gran turismo;
  - f. i servizi effettuati con autobus di linea o di noleggio, all'uopo autorizzati, svolti su itinerari autorizzati, con offerta indifferenziata al pubblico anche per particolari categorie di persone;
  - g. il servizio di noleggio autobus e auto con o senza conducente, nonché il servizio taxi;
  - h. l'esercizio di trasporti pubblici di persone mediante impianti

fissi e su sistemi a guida vincolata, trasporto a fune, in ambito comunale o d'area urbana o interurbana;

i. i servizi sostitutivi ai servizi ferroviari, i servizi di trasporto intermodale e di trasporto merci per c/terzi;

l. gestione calore;

m. altri servizi e attività che fossero affidati dal Comune per il territorio comunale e provinciale.

2. La società potrà svolgere attività complementari o strumentali al servizio principale ed in particolare:

a. la gestione di servizi d'officina meccanica, carrozzeria, verniciatura, elettrauto e cambio pneumatici anche per conto terzi; distribuzione carburanti e lubrificanti in genere;

b. le ricerche, consulenze ed assistenza tecnica nel settore dei servizi pubblici e privati e delle tecnologie innovative dei trasporti in generale;

c. la gestione parcheggi, delle aree attrezzate per sosta auto-veicoli, compresa la gestione dei titoli di viaggio e relativi alla sosta;

d. La realizzazione e gestione d'opere ed infrastrutture connesse alla mobilità ed al trasporto in genere;

e. Le attività turistiche.

3. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà agire in proprio o per conto terzi, in via diretta, o attraverso

Società controllate o collegate.

4. La società potrà inoltre svolgere, attività di fornitura di altri servizi a rete, nonché eseguire ogni altra operazione o servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso all'attività di cui sopra, nessuna esclusa.

5. La Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad essa connesse o ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

6. In particolare la Società può, per il raggiungimento dello scopo sociale:

- a. stipulare contratti per il funzionamento delle iniziative, eventualmente anche richiedendo finanziamenti ai propri soci;
- b. procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende;
- c. procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale;
- d. partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collabo

razione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa o mediante società partecipate;

7. La Società può esercitare l'attività di progettazione e realizzazione d'opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa; nello stesso ambito è inoltre, legittimata a prestare servizi di consulenza, esclusi quelli che la legge riserva agli iscritti agli albi professionali.

8. Restano espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle comunque vietate dalla normativa vigente, con specifica esclusione delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n°1 di cui all'art.106 del Dlg. 1.9.1993 n°385.

9. La Società può costituire società di diritto privato che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di servizi affini a quelli sopraindicati e di servizi complementari agli stessi.

10. La parte quantitativamente e qualitativamente più importante dell'attività costituente l'oggetto sociale non può essere svolta a favore di Enti o soggetti diversi dal Comune e dagli altri Enti Pubblici che controllano e detengono il capitale sociale.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

#### **Articolo 5 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale ammonta a Euro 1.056.242,50 (unmilione cin

quantaseimiladuecentoquarantadue virgola cinquanta) ed è suddiviso in n 20.450 (ventimilaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque).

2. Il Capitale sociale può essere versato con denaro, o con conferimento di beni in natura o da crediti nei modi e nelle forme di legge.

3. In caso d'aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto d'opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2441 del cod. civ.

#### **Articolo 6 - Le azioni**

1. Le azioni sono indivisibili, nominative e trasferibili.

2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, sia nelle assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie.

3. In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle azioni sottoscritte sarà effettuata, anche mediante il conferimento di crediti o di beni in natura, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

4. Possono essere emesse diverse categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348 II° comma del Codice Civile.

5. In ossequio al disposto dell'art. 113 lettera e) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dovrà essere sempre rispettata la prevalenza, nella titola

rità delle azioni, del capitale pubblico locale.

6. In caso di trasferimento inter vivos delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto; pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione lui spettanti dovrà informare con lettera raccomandata il Consiglio di Amministrazione il quale ne darà comunicazione agli altri soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione.

7. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre novanta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della comunicazione del Consiglio di Amministrazione.

b) Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o diritti di opzioni offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi posseduti.

c) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato

dall'offerente; qualora fosse ritenuto eccessivo, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

d) Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, si farà ricorso ad un unico arbitro nominato dal presidente del tribunale di Lecco che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi sulla base del valore corrente del patrimonio sociale e delle prospettive reddituali tenuto conto anche dell'avviamento della società.

8. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intende acquistare le azioni e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro 5 mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci fatto salvo il paragrafo successivo.

9. In caso di mancato esercizio in tutto od in parte del diritto di prelazione, è comunque data facoltà all'Assemblea dei soci di negare il gradimento qualora l'acquirente designato non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei possessori delle azioni in considerazione dell'attività sociale. In caso di diniego del gradimento, nonché di mancata collocazione delle azioni entro il termine di un ulteriore mese, alle medesime con

dizioni e per lo stesso corrispettivo presso terzi, indicati dall'Assemblea medesima e d'intesa anche con l'azionista interessato, il socio potrà recedere dalla società con applicazione degli art. 2437 bis, ter, e quater del c.c.

10. Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

a) Nella dizione "trasferimento inter - vivos" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti in permuta, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente la somma determinata dall'arbitro;

b) Nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e dagli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

11. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati sulle azioni occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci, in man

canza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dai precedenti commi.

12. Il Trasferimento delle azioni mortis-causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 e 2289 del Codice Civile.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

La società potrà essere continuata anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;

Per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione (salvo diverso unanime accordo tra gli interessati) si farà ricorso ad unico arbitro con i criteri, le modalità ed i termini previsti dalla precedente lettera d) del punto 7;

Sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente diciotto, ventiquattro e trentasei mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare.

Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quello del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato

il decesso.

Dovrà comunque essere sempre rispettato il disposto dell'articolo 7 del presente statuto.

13. I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono disciplinati dall'art. 2437 bis del c.c.. Il valore delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter del c.c.. per il procedimento di liquidazione si applica l'art. 2437 quater del c.c..

#### **Articolo 7 - Obblighi dei soci e loro domicilio**

1. La qualità di socio comporta adesione all'Atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

2. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci, i quali hanno l'onere di comunicare eventuali variazioni, valendo in caso contrario le risultanze del libro medesimo.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEE**

#### **Articolo 8 - Composizione delle Assemblee**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

2. Le deliberazioni assembleari, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle azioni, i

soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- f. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g. le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

#### **Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea, di norma, è convocata a cura degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2366 del c.c.. Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, la convocazione potrà essere effettuata mediante lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai Sindaci effettivi, a mezzo di servizi postali, forniti di avviso di ricevimento. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea

la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

2. L'Assemblea deve essere convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. In tal caso i soci devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

#### **Articolo 10 - Presidenza dell'Assemblea**

1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Il Presidente su designazione dell'Assemblea, nomina, tra gli intervenuti, il Segretario che può essere anche non socio.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge o se ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale viene redatto da un notaio.

#### **Articolo 11 - Intervento in Assemblea e deliberazioni**

1. Hanno diritto di intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci possessori di azioni ordinarie che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea e quelli che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale

od ove indicato nell'avviso di convocazione.

2. Il socio titolare di azioni ordinarie può farsi rappresentare nelle Assemblee ordinarie e straordinarie mediante delega scritta, con i limiti e le modalità di legge.

3. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

4. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

5. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

6. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto palese. Qualora un azionista sia titolare di più azioni, non è ammesso il voto divergente, neppure se lo stesso azionista si sia avvalso di uno o più delegati: in tal caso l'azionista e/o i delegati devono

votare uniformemente in caso contrario si considerano astenuti.

**Articolo 12 - Compiti dell'Assemblea**

Spettano all'Assemblea ordinaria le competenze previste dall'Art. 2364 del c.c., ed in particolare:

1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale; Ai sensi dell'art. 2449 c.c. il Comune di Lecco si riserva la nomina di tre consiglieri , compreso il Presidente e il Presidente del Collegio Sindacale. Il Comune di Lecco, salvo il caso in cui sia unico azionista, si asterrà in assemblea sulla nomina dei restanti amministratori e sindaci;
3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5. delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
6. autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione e, comunque, di quelli relativi alla costituzione o alla partecipazione ad altre società, alla stipula di convenzioni con altri enti pubblici, alla costituzione o alla modificazione di altre forme associative, all'affidamento a terzi della resa di parte del servizio affidato, agli acquisti e alle mediazioni immobiliari e alle relative

permutate, alla nomina dei rappresentanti nelle società partecipate.

#### **TITOLO IV**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

###### **Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da cinque membri qualora ricorrano i requisiti di legge e previa decisione dell'assemblea.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi consecutivi e possono essere riconfermati e dovranno essere scelti tra persone che possono offrire garanzia di sicurezza e provata capacità imprenditoriale.

###### **Articolo 14 - Compiti del Consiglio d'Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più amministratori delegati con delega per gli atti attribuiti alla loro competenza nei limiti della legge e del presente Statuto determinandone poteri, compiti e compensi. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre istituire, ai sensi

dell'art. 2381 del Codice Civile, fissandone i relativi poteri,  
un Comitato Esecutivo di 3 membri.

Del Comitato Esecutivo, se nominato, farà parte di diritto il  
Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Diret-  
tore Generale in possesso delle necessarie capacità tecniche e  
manageriali determinandone compiti e compensi.

Potranno altresì essere nominati procuratori speciali per singoli  
atti o categorie di atti.

3. Al Consiglio di Amministrazione sono riservati i seguenti at-  
ti:

- a. Assunzione o licenziamento del Direttore Generale;
- b. Assunzione e licenziamento dei Dirigenti;
- c. Contrazione di mutui o prestiti sotto qualsiasi forma, di im-  
porto superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola  
zerozero);
- d. Appalto di lavori di importo superiore a Euro 100.000,00 (cen-  
tomila virgola zerozero) e forniture di importo superiore a Euro  
50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero).

#### **Articolo 15 - Sostituzione degli Amministratori**

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammi-  
nistratori, le Sostituzioni avvengono nei termini e con le moda-  
lità previste dalle norme dell'art. 2386 c.c.

2. Per gli amministratori nominati in base all'art. 2449 del c.c. si procederà come da art 12 comma 2 del presente statuto.

**Articolo 16 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei membri o dal Collegio Sindacale. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vicepresidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato, presso la sede sociale con avviso scritto, con l'indicazione delle materie da trattare, della sede e dell'orario dell'incontro.

3. L'avviso deve essere recapitato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

4. In caso di urgenza l'avviso può essere recapitato anche tramite fax o telegramma, almeno tre giorni prima di tale data.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta

e sono trascritte sul "Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione" tenuto a norma di legge.

7. Ai consiglieri d'amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

**TITOLO V**

**PRESIDENTE**

**Articolo 17 - Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente, al o agli Amministratori Delegati se nominati.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e di firma spetta al Vicepresidente.

**TITOLO VI**

## I SINDACI

### Articolo 18 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due Sindaci supplenti, nominati fra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Il Collegio sindacale ha i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile e dalle norme di legge in materia.
3. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea fra le persone designate dal Comune di Lecco, ai sensi dell'art. 2449 c.c. e seguenti.
4. Il Collegio Sindacale deve riferire semestralmente all'assemblea dei soci sulla osservanza delle disposizioni statutarie di cui all'articolo 4) punto 10 e articolo 12) punto 6 dello statuto sociale.

### Articolo 19 - Controllo Contabile

La nomina del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi degli art.2409 bis e ss C.C. è competenza dell'assemblea ordinaria. Qualora non sussistano le condizioni previste dall'art. 2409 bis c.c. per la nomina obbligatoria del revisore contabile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, purchè esso sia integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel regi-

stro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

#### **TITOLO VII**

##### **BILANCIO SOCIALE ED UTILE**

###### **Articolo 20 - Esercizio sociale, bilancio**

1. L'esercizio sociale ha inizio al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

###### **Articolo 21 - Ripartizione degli utili**

1. Gli utili netti dell'esercizio, risultanti dal bilancio, sono ripartiti nel modo seguente:

il 5% alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale;

l'assemblea può deliberare ulteriori speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disporre di mandare gli utili, in tutto o in parte, ai successivi esercizi;

il residuo è attribuito ai soci in proporzione alle loro azioni secondo le deliberazioni dell'Assemblea;

il diritto di credito alla riscossione dei dividendi, qualora non esercitato entro un quinquennio dal giorno dell'esigibilità dei dividendi stessi, si estinguerà e i dividendi resteranno nel patrimonio sociale.

#### **TITOLO VIII**

#### **SCIoglimento DELLA SOCIETA' CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE**

##### **Articolo 22 - Scioglimento della Società**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

##### **Articolo 23 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri tutti nominati dal presidente del Tribunale di Lecco su istanza della parte più diligente. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio Arbitrale. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro

novanta giorni dalla nomina. Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. L'organo arbitrale deciderà in via irrituale secondo diritto. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate in Assemblea dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

**Articolo 24 - Disposizione integrative**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, valgono le norme dettate dal codice civile e dalle leggi in materia vigenti.

F.to: Fabio Dadati

Giulio Donegana notaio

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO  
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3, 4 e 5 DEL D.LGS. 82/2005  
CHE SI RILASCIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**LECCO, LI 13 APRILE 2007**

**IN FEDE**

**F.to: Giulio Donegana notaio**